REGOLAMENTO (CEE) N. 729/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto l'istituzione del prelievo di corresponsabilità di base e di un prelievo di corresponsabilità supplementare, nonché l'esenzione dei piccoli produttori dai suddetti prelievi, nel rispetto di condizioni da determinare ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, un regime di aiuti diretti a favore dei piccoli produttori di cereali può essere considerato come un mezzo adeguato per compensare l'incidenza di tali prelievi di corresponsabilità sul loro reddito ;

considerando che, allo scopo di contenere il regime di aiuto entro limiti finanziari accettabili, occorre disporne l'applicazione solo fino a concorrenza di un importo globale stabilito in base al gettito complessivo dei prelievi di corresponsabilità che gravano sui piccoli produttori che commercializzano un quantitativo di 25 tonnellate al massimo ; che tale gettito può essere valutato, per le prossime tre campagne, a 220 milioni di ECU, fatte salve tuttavia eventuali modifiche degli elementi di calcolo presi in considerazione ; che è opportuno ripartire detto importo globale tra gli Stati membri in funzione del medesimo criterio ; che è inoltre opportuno fissare un massimale dell'aiuto per ciascun produttore ;

considerando che occorre stabilire criteri obiettivi comunitari in base ai quali gli Stati membri stabiliscono la definizione dei piccoli produttori ; che questi criteri devono consentire di tener conto delle differenze esistenti nelle Comunità al livello delle strutture e delle rese ; che per garantire una buona applicazione del presente regolamento conviene che la Commissione, basandosi sui criteri obiettivi di cui all'articolo 3, approvi le disposizioni nazionali previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime di esenzione dai prelievi di corresponsabilità previsto agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 a favore dei piccoli produttori è applicato sotto forma di aiuto diretto, conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 è concesso entro i limiti di un importo globale stabilito per la Comunità e suddiviso tra gli Stati membri.

2. Per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, l'importo globale è fissato a 220 milioni di ECU. Tuttavia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare detto importo qualora il gettito complessivo stimato dei prelievi di corresponsabilità di cui agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 applicati ai quantitativi di cereali venduti dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo comporti una cifra differente.

3. L'importo globale è diminuito dell'importo del prelievo di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, rimborsato conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo.

4. La suddivisione dell'importo globale tra gli Stati membri è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenuto conto delle vendite effettuate dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo.

Articolo 3

Gli Stati membri definiscono quali coltivatori sono considerati piccoli produttori, tenendo conto in particolare della superficie a cereali e/o della superficie agricola utilizzata e/o dell'importanza dei cereali nella costituzione del reddito delle aziende.

Articolo 4

L'importo dell'aiuto da erogare al piccolo produttore è stabilito in funzione dei prelievi di corresponsabilità ai quali è assoggettato il medesimo.

Detto importo può essere stabilito forfettariamente.

Gli Stati membri possono escludere l'erogazione dell'aiuto per importi inferiori a un minimo da essi stabilito.

In nessun caso l'importo dell'aiuto può superare, per un determinato produttore, l'equivalente dei prelievi per 25 tonnellate di cereali.

Articolo 5

1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà particolari di ordine amministrativo o tecnico nell'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 1 possono applicare tale aiuto sotto forma di compensazione dei prelievi dovuti dai

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

piccoli produttori. Tale compensazione è limitata, per ciascuno dei produttori, alle prime 25 tonnellate di cereali commercializzate. L'importo globale della compensazione suddetta per lo Stato membro in questione non può in nessun caso superare l'importo che gli sarebbe stato versato in caso di non applicazione del presente paragrafo.

2. In caso di applicazione del presente articolo, l'importo globale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 è diminuito dell'importo che avrebbe dovuto essere versato a titolo del regime di aiuto previsto dal presente regolamento in caso di non applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Per ciascuno degli Stati membri, l'importo dell'aiuto fissato per una campagna di commercializzazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 è convertito in moneta nazionale al tasso agricolo in vigore il primo giorno della campagna in questione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° maggio 1989 :

— le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione all'aiuto fra i piccoli produttori di cereali. La Commissione approva tali disposizioni sulla base dei criteri obbiettivi di cui all'articolo 3 ;

— le altre disposizioni nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA